

# Polizza di Responsabilità Civile

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni

Società: Società Cattolica di Assicurazione  
Medico generico - Convenzione ANDI

Prodotto: RC Professionale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di Responsabilità Civile professionale derivanti ad un socio ANDI che abbia aderito alla copertura RC Odontoiatri qualora eserciti, in via complementare, l'attività di medico generico che non effettua interventi chirurgici.



### Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.

Principali coperture prestate

- ✓ La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nell'esercizio dell'attività di medico generico, esclusi gli interventi chirurgici, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti per morte e lesioni personali o distruzione/deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
- ✓ Si intende in garanzia anche la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto dei collaboratori purché egli sia in regola con tutte le normative riguardanti il rapporto di collaborazione.
- ✓ L'assicurazione vale anche quando la prestazione professionale dell'Assicurato non rientri nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione svolta in stato di comprovata necessità al fine di salvaguardare il destinatario della prestazione dal pericolo di danno grave alla persona.
- ✓ La Società tiene altresì indenne l'Assicurato
  - 1) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
  - 2) ai sensi del Codice Civile, di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n°38, cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5%.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- ✗ Non sono in copertura i danni derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività specialistica, nonché dell'attività di primario ospedaliero e direttore sanitario.



### Ci sono limitazioni alla copertura?

Principali garanzie escluse

- ! L'assicurazione non vale:
- ! per danni provocati da professionisti che, al tempo dell'espletamento dell'attività professionale indicata in polizza, non risultino iscritti al relativo Albo professionale;
- ! per il risarcimento del compenso relativo alle prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro;

MOD. POL RC1 – ED. 03/05/2018



00600000050120000512300249000000027112017D

**Dove sono coperto dall'assicurazione?**

- ✓ La garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- ✓ La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

**Che obblighi ho?**

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

**Quando e come devo pagare?**

- I pagamenti da parte dell'Assicurato a Oris Broker Srl devono avvenire a mezzo bonifico bancario.
- Il pagamento del premio alla Società può avvenire con una delle seguenti modalità:
  - Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
  - Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
  - Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.





### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'adesione alla polizza decorre dalle ore 24 della data di pagamento dell'importo dovuto o da quella successiva prevista dalla domanda di adesione, che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli, e cessa alle ore 24 del 31 dicembre di ciascun anno. Se non vengono pagati i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.
- L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta o per le denunce da lui effettuate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa
- solo specificati nelle condizioni di assicurazione (garanzia postuma)



### Come posso disdire la polizza?

- L'Assicurato potrà disdettare la propria copertura mediante lettera raccomandata inviata a Oris Broker Srl almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.
- Fino al 60° giorno da ogni denuncia di sinistro, la Contraente ha la facoltà di disdettare l'intera polizza con un preavviso di 120 giorni.

